

DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'  
ANNO 2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

La sottoscritta, GIANNINI ADRIANA, nata \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
sotto la propria responsabilità, ai sensi  
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - consapevole delle sanzioni penali nel  
caso di dichiarazioni non veritiere<sup>1</sup> - in adempimento di quanto disposto dall'articolo 20 del  
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, ed in relazione alla carica di consigliere del  
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e  
dell'Emilia-Romagna "B. Ubertini",

DICHIARA

- l'insussistenza a proprio carico di qualsivoglia causa di incompatibilità prevista dal predetto decreto legislativo n.39/2013;
- di **NON** avere assunto e ricoperto negli ultimi trentasei mesi nessuna carica ed incarico.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione della presente dichiarazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Bologna, 3 aprile 2019

Adriana Giannini

Allegati

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità \_\_\_\_\_, rilasciata dal  
Comune di \_\_\_\_\_ il 29/09/2018

<sup>1</sup> Art.76 D.P.R. 445/2000 - "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".